



[Sezioni](#) [Entra](#) [Registrati](#) [Abbonati](#) [App](#) [Ultima edizione](#)

[Servizio clienti](#) | [Agenzie](#) [\[\]](#) [\[\]](#) [\[\]](#)



il Quotidiano Giuridico

[Speciali QG](#) | [Speciali Riviste](#) | [Gazzetta Ufficiale](#)

martedì 31 gennaio 2017
Aggiornato alle 12:26

[\[\] Civile](#) [\[\] Penale](#) [\[\] Amministrativo](#) [\[\] Commerciale](#) [\[\] Web e nuove tecnologie](#) [\[\] Rubriche](#)

[Editorial Board](#) [\[\]](#)


[Home](#) › [Rubriche](#) › [Dibattiti](#) › [E se anche i farmacisti diventassero obiettori?](#)

Dibattiti

OBIEZIONE DI COSCIENZA

E se anche i farmacisti diventassero obiettori?

martedì 31 gennaio 2017




Per approfondire

Prodotti



Luciano
Musselli, società
civile e società
religiosa tra
diritto e storia



LEGGI DOPO E ANNOTA



Il 4 maggio 2016 è stata presentata in Parlamento la proposta di legge di iniziativa dei deputati Gian Luigi Gigli e Mario Sberna, intitolata Disposizioni concernenti il diritto all'obiezione di coscienza per i farmacisti. Il provvedimento si struttura in un solo articolo, composto di quattro commi e propone una disciplina per il riconoscimento e l'esercizio del diritto all'obiezione di coscienza dei farmacisti. La questione maggiormente dibattuta riguarda senza dubbio la c.d. "pillola del giorno dopo": è giusto concedere anche al farmacista il diritto all'obiezione di coscienza nei casi di somministrazione di farmaci abortivi? Di seguito, pubblichiamo le autorevoli opinioni dell'Avv. Leotta, favorevole all'estensione del diritto anche ai farmacisti, e del Prof. Marini, contrario invece a concedere l'obiezione di coscienza

Seguici su @Qgiuridico ed esprimi la tua opinione usando #obiezionedicoscienza

PRO 33 %

Leotta Carmelo Domenico
Avvocato in Torino,
Dottore di ricerca in
Filosofia del Diritto e
Ricercatore di Diritto
penale

CONTRO 67 %

Marini Giovanni
Ordinario di Diritto privato
comparato, Dipartimento
di Giurisprudenza,
Università di Perugia

PRO

Leotta Carmelo Domenico

- Le previsioni del d.d.l. Atto C. 3805 sull'obiezione di coscienza dei farmacisti

La proposta di legge di iniziativa dei deputati Gian Luigi Gigli e Mario Sberna (Scelta Civica intitolata Disposizioni concernenti il diritto all'obiezione di coscienza per i farmacisti (Atto C 3805), presentata il 4 maggio 2016, si struttura in un solo articolo composto di quattro com propone una disciplina per il riconoscimento e l'esercizio del diritto all'obiezione di coscienza dei farmacisti, nei termini che seguono:

a) Il titolare del diritto all'obiezione di coscienza: il professionista iscritto nell'Albo profession

Il requisito soggettivo per l'esercizio del diritto all'obiezione di coscienza è l'iscrizione all'Alb professionale. Può esercitare il diritto all'obiezione, secondo quanto prevede l'art. 1, comm. d.d.l., il farmacista titolare, il direttore di farmacia, il collaboratore di farmacie pubbliche o private. La farmacia può essere pubblica o privata, aperta al pubblico o interna ad aziende ospedaliere o a strutture sanitarie private autorizzate o accreditate.

Il titolare della farmacia è colui che, ai sensi dell'art. 11, legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), "ha la responsabilità del regolare esercizio e della gestione dei beni patrimoniali della farmacia" (sugli obblighi del titolare v. anche art. 123, r. 27 luglio 1934, n. 1265, T.U. delle leggi sanitarie).

Come prescrive l'art. 7, legge 8 novembre 1991, n. 362, la titolarità dell'esercizio della farm privata è riservata a persone fisiche oppure a società di persone o società cooperative a responsabilità limitata. Quando la farmacia è gestita in forma societaria, la società deve av come oggetto esclusivo la gestione della farmacia (fino ad un massimo di quattro ubicate n provincia in cui ha la sede legale) e ne possono essere soci solo professionisti iscritti all'Al In tali casi, la direzione è affidata ad uno dei soci che ne è responsabile (art. 7 cit., comma comma 4-bis).

Parimenti, la figura del direttore opera nelle farmacie comunali e in quelle ospedaliere (prev procedura concorsuale ex art. 10, legge n. 475 del 1968) e, ai sensi dell'art. 121, r.d. n. 12 del 1934, nelle farmacie delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

b) Il contenuto dell'atto di obiezione di coscienza: farmaci abortivi o finalizzati alla sedazion terminale

Sotto un profilo oggettivo, il diritto di obiezione di coscienza può essere esercitato solo risp alla somministrazione di due categorie specifiche di prodotti, i quali abbiano effetti potenzialmente abortivi ovvero siano prescritti ai fini della sedazione terminale (art. 1, comr d.d.l.). A proposito dell'obiezione alla somministrazione dei farmaci eutanasi, il d.d.l. comr una scelta parzialmente discutibile posto che le pratiche eutanasiche non sono consentite nostro ordinamento. È ovviamente esclusa dal diritto all'obiezione la somministrazione di farmaci per la terapia antidolore, anche quando questi accelerino l'evento letale.

c) Il limite all'esercizio del diritto di obiezione: la fondatezza scientifica

L'esercizio del diritto all'obiezione di coscienza comporta, secondo il testo del progetto di le una serie di obblighi e di limiti.

Il primo è previsto dall'art. 1, comma 1, d.d.l. e lo si può definire come "fondamento scientif dell'obiezione: il professionista non può addurre una mera obiezione "di coscienza", ma un "obiezione di scienza e coscienza". Ciò significa, che egli deve essere in grado di conoscer di rendere le ragioni scientifiche in base alle quali il prodotto che non intende distribuire pu avere effetti abortivi o eutanasi. La formula usata nella proposta di legge è esigente e opportuna perché implica che il farmacista si debba informare adeguatamente, secondo le migliori acquisizioni del momento. Pare potersi ritenere in proposito che, ove sussista una difficoltà nel conoscere completamente gli effetti o i rischi, si possa ricorrere a due principi fondamentali: i) il principio di precauzione, in base al quale il requisito scientifico è rispettato anche se gli effetti abortivi o eutanasi sono solo probabili; e ii) il principio di libertà scient del professionista, in base al quale, affinché egli possa esercitare correttamente il diritto di obiezione, non si richiede l'unanimità della comunità scientifica sugli effetti del prodotto, ma condivisione ragionevole, ancorché non unanime, da parte degli esperti.

d) Gli obblighi informativi interni e esterni

Il secondo e il terzo requisito per il corretto esercizio dell'obiezione consistono in obblighi informativi. Nell'un caso si tratta di un obbligo informativo interno: gli obiettori sono obbliga sensi del comma 2, a dare comunicazione della propria scelta "al titolare della farmacia ov al direttore dell'azienda ospedaliera, nel caso di personale dipendente, o al direttore sanita nel caso di personale dipendente da una struttura sanitaria privata autorizzata o accreditat:

Nell'altro caso si tratta di un obbligo informativo esterno: il comma 3 prescrive che il titolare della farmacia ovvero il direttore dell'azienda ospedaliera o il direttore sanitario della struttu sanitaria privata autorizzata o accreditata fornisca agli utenti "le opportune informazioni sull'ubicazione delle strutture più vicine nelle quali operino farmacisti non obiettori di coscienza".

e) L'obbligo di comunicazione del titolare o del direttore della farmacia

Il quarto requisito per un corretto esercizio dell'obiezione di coscienza previsto nel d.d.l. si concretizza in un obbligo comunicativo che, tuttavia, non è posto in capo (necessariamente all'obietto, il quale può essere un soggetto diverso dal titolare della farmacia, ma piuttosto capo a quest'ultimo ovvero in capo al direttore dell'azienda ospedaliera o al direttore sanita

della struttura sanitaria privata autorizzata o accreditata. Tale obbligo consiste nel comunicare all'assessore regionale competente l'esercizio del diritto all'obiezione. L'assessore, a sua volta, deve provvedere ad inviare a tutte le farmacie, per l'affissione al pubblico, l'elenco delle farmacie del Comune, se capoluogo di provincia, o dei comuni limitrofi, negli altri casi, nelle quali non è stata sollevata l'obiezione.

- Il fondamento del diritto all'obiezione di coscienza previsto nel d.d.l.

Esaminata la disciplina che il d.d.l. intende introdurre, si tratta ora di verificare da un lato sul piano dei principi, si possa ragionevolmente configurare un diritto all'obiezione del farmacista rispetto alla somministrazione di prodotti potenzialmente letali per il concepito o per il malato terminale, e dall'altro, in caso di risposta positiva alla prima domanda, quale possano essere le modalità di esercizio dell'obiezione.

Cominciando dal suo fondamento, occorre osservare che l'obiezione di coscienza rappresenta un diritto fondamentale della persona che non attiene solo, né principalmente, alla sfera del credo religioso e che, anzi, da quest'ultimo ha una piena autonomia: la coscienza, quale insieme delle convinzioni di valore che determinano il singolo nelle scelte e nell'agire, costituisce, infatti, il luogo "sacro" per ciascuno, a prescindere dal motivo che porta a maturare una determinata convinzione.

Per questo, le carte dei diritti distinguono tra libertà religiosa e libertà di coscienza: quest'ultima, in quanto tale, è un diritto che spetta nel suo esercizio concreto anche a chi non compie alcuna scelta religiosa positiva.

- La coscienza è "principio creativo che rende possibile la realtà delle libertà fondamentali dell'uomo" (Corte Cost., n. 467/1991)

La tutela della coscienza trova la propria fonte, nella nostra Carta costituzionale, negli artt. 19 e 21.

Una chiara (ed autorevole) trattazione sulla libertà di coscienza la si deve alla Corte Costituzionale che, nella sentenza 16-19 dicembre 1991, n. 467, afferma che la protezione della coscienza individuale è strettamente connessa con la tutela delle libertà fondamentali dei diritti inviolabili dell'art. 2 Cost., "dal momento che non può darsi una piena ed effettiva garanzia di questi ultimi senza che sia stabilita una correlativa protezione costituzionale di quella relazione intima e privilegiata dell'uomo con se stesso che di quella costituisce la base spirituale-culturale e il fondamento di valore etico-giuridico".

Nella stessa sentenza, la Corte ritiene che "la coscienza individuale ha rilievo costituzionale quale principio creativo che rende possibile la realtà delle libertà fondamentali dell'uomo e quale regno delle virtualità di espressione dei diritti inviolabili del singolo nella vita di relazione; pertanto, "essa gode di una protezione costituzionale commisurata alla necessità che quella libertà e quei diritti non risultino irragionevolmente compressi nelle loro possibilità di manifestazione e di svolgimento a causa di preclusioni o di impedimenti ingiustificatamente posti alle potenzialità di determinazione della coscienza medesima".

Una simile affermazione, se la si legge con attenzione, non equivale per nulla al

riconoscimento di un diritto generalizzato all'obiezione di coscienza (che sarebbe irresponsabile); dalle premesse di cui si è ora detto, infatti, la Consulta fa discendere che “quando sia ragionevolmente necessaria rispetto al fine della garanzia del nucleo essenziale uno o più diritti inviolabili dell'uomo, quale, ad esempio, la libertà di manifestazione dei propri convincimenti morali o filosofici (art. 21 della Costituzione) o della propria fede religiosa (art. 19 della Costituzione) - la sfera intima della coscienza individuale deve essere considerata con riflesso giuridico più profondo dell'idea universale della dignità della persona umana che circonda quei diritti, riflesso giuridico che, nelle sue determinazioni conformi a quell'idea essenziale, esige una tutela equivalente a quella accordata ai menzionati diritti, vale a dire tutela proporzionata alla priorità assoluta e al carattere fondante ad essi riconosciuti nella sfera dei valori espressa dalla Costituzione italiana”.

Una volta appurato, pertanto, che la protezione della coscienza individuale diventa un mezzo per proteggere diritti senza il cui esercizio (o, meglio, senza la cui possibilità di esercizio) non è rispettata la dignità umana, e fermo restando la necessaria quanto “delicata opera del legislatore diretta a bilanciarla con contrastanti doveri o beni di rilievo costituzionale e a graduarne le possibilità di realizzazione in modo da non arrecare pregiudizio al buon funzionamento delle strutture organizzative e dei servizi d'interesse generale, la sfera di potenzialità giuridiche della coscienza individuale rappresenta, in relazione a precisi contenuti espressivi del suo nucleo essenziale, un valore costituzionale così elevato da giustificare la previsione di esenzioni privilegiate dall'assolvimento di doveri pubblici qualificati dalla Costituzione come inderogabili (c.d. obiezione di coscienza)”.

- La protezione della coscienza nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo e nelle fonti universali dei diritti dell'uomo

Nessun dubbio neppure per la Corte europea dei diritti dell'uomo che parlare di “coscienza implichi un'attinenza solo “accidentale” con la libertà religiosa, ancorché i diritti alla libertà di coscienza e alla libertà religiosa siano entrambi previsti sotto l'art. 9 Conv. eur. dir. uomo (ad esempio, Corte EDU, Savda c. Turchia, 42730/05, 12 giugno 2012, par. 96). D'altronde proprio come la Corte dichiarò, oltre vent'anni fa, in applicazione dell'art. 9 Conv. eur. dir. uomo, “the freedom of thought, conscience and religion is one of the foundations of a democratic society within the meaning of the Convention. It is, in its religious dimension, one of the most vital elements that go to make up the identity of the believers and their conception of life, but it is also a precious asset for atheist, agnostics, sceptics and unconcerned” (Kokkinakis c. Grecia, 14307/88, 25 maggio 1993, par. 31).

In *Bayatyan c. Armenia*, (23459/03, 7 luglio 2011), la Grande camera, in un caso di obiezione al servizio militare obbligatorio, ha insistito, con una delicata decisione che ribaltava quella della Sezione III (2009), sui requisiti della “serietà” e della “insuperabilità” del conflitto tra coscienza e imposizione della legge, affinché l'individuo possa godere della disciplina convenzionale dell'art. 9. Al fine di non incorrere nei limiti imposti dal rinvio alla legge dello Stato operato dall'art. 4, par. 3, lett. b) Conv. – che, prevedendo il divieto di lavoro forzato, contempla anche il caso del militare obiettore – la Corte fa così prevalere sull'art. 4, par. 3, lett. b) la protezione più estesa dell'art. 9 Conv. Confermano a proposito i giudici europei dei diritti umani: “Article 9 does not explicitly refer to a right to conscientious objection. However, it considers that the right to conscientious objection to military service, where it is motivated by a serious and insurmountable conflict of conscience, is a part of the right to freedom of thought, conscience and religion.”

between the obligation to serve in the army and a person's conscience or his deeply and genuinely held religious or other beliefs, constitutes a conviction or belief of sufficient cogency, seriousness, cohesion and importance to attract the guarantees of Article 9" .

Il diritto alla tutela della propria coscienza si rinviene anche nelle fonti sui diritti umani a vocazione universale e, precisamente, nell'art. 18 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (1948) e nell'art. 18 del Patto sui diritti civili e politici delle Nazioni unite (1966).

- Di fronte al "conflitto serio ed insanabile" tra obbligo imposto dalla legge e coscienza, la protezione di quest'ultima, nello stato di diritto, deve essere la regola, non l'eccezione

Alla luce dell'insegnamento della Corte Costituzionale del 1991, la quale evidenzia in modo cristallino il legame coscienza-dignità umana, è possibile affermare che la tutela della coscienza individuale non rappresenta una possibilità, ma un obbligo del legislatore in tutti i casi in cui, per usare ancora le parole del nostro giudice delle leggi, ciò si renda necessario alla fine della garanzia del nucleo essenziale di uno o più diritti inviolabili dell'uomo, quale, ad esempio, la libertà di manifestazione dei propri convincimenti morali o filosofici (art. 21 della Costituzione) o della propria fede religiosa (art. 19 della Costituzione)".

La prospettiva del giudice europeo non è dissimile, considerato che, come avviene nel caso Bayatyan sopra menzionato, la Corte consenta l'accesso alle tutele dell'art. 9 Conv. ove si presenti un conflitto serio e insormontabile tra legge e coscienza.

Facendo sintesi tra le indicazioni della nostra Corte Costituzionale e quelle della Corte europea il test che occorre, dunque, compiere, per evitare affermazioni di principio astratte o ideologiche pro o contro l'obiezione dei farmacisti, consiste nel rispondere a questa domanda: "tutelare la coscienza del farmacista dinanzi alla somministrazione di prodotti potenzialmente abortivi o eutanasi è un medium per tutelare un suo diritto fondamentale, cioè la sua libertà di pensiero (art. 21 Cost.) o di religione (art. 19 Cost.)"? Ovvero: "obbligare il farmacista a somministrare prodotti che secondo scienza e coscienza sono (almeno potenzialmente) letali per il concepito o per il malato terminale crea un conflitto serio e insormontabile tra la sua coscienza e la legge dello Stato"?

Il quesito potrebbe essere formulato anche in altro modo, chiedendosi se sia o meno importante per una società democratica quello che il farmacista pensa e quello che pensa di dover fare quando si pone l'interrogativo deontologico: "È giusto che, io, come farmacista, venda un farmaco che ritengo, secondo le mie conoscenze professionali, abortivo o eutanasi"? Infatti, l'obiezione di coscienza poggia sul seguente principio: non obbligare un singolo a fare quello che egli ritiene sia sbagliato fare. Tuttavia, proprio perché il diritto all'obiezione comporta una deroga da quello che "nella norma" è un obbligo, il conflitto coscienza-legge – come ben mette in evidenza la Corte europea in Bayatyan c. Armenia – deve essere, oltre che insuperabile, "serio", cioè deve verte su di un tema rilevante per l'ordinamento.

Se si imposta il "problema" in questi termini, si comprende che il diritto all'obiezione di coscienza non può essere riconosciuto sempre, ma solo se imporre all'obietto di agire in modo diverso da come pensa comporta un'offesa alla sua dignità di persona, capace, anche alla luce della sua preparazione professionale, di formulare un giudizio bene/male su temi "

e, dunque, meritevoli di apprezzamento. Per un ordinamento giuridico riconoscere il diritto all'obiezione di coscienza equivale a dire: "ha un valore giuridicamente apprezzabile il tuo pensiero su questo tema 'serio' e la tua scelta di agire secondo il tuo pensiero".

Lo Stato, dunque, è tenuto a riconoscere il diritto all'obiezione di coscienza (solo) nelle situazioni in cui la frase rivolta al consociato: "non è degna di valore e di protezione giuridica la tua idea su questo tema e la tua volontà di agire di conseguenza" suoni come offensiva della dignità personale.

- Perché il farmacista deve poter esercitare il diritto all'obiezione di coscienza nella somministrazione di prodotti abortivi

Agli interrogativi:

"Di fronte alla somministrazione del farmaco abortivo o eutanasi è giuridicamente apprezzabile quello che pensa il farmacista e il modo in cui pensa di doversi comportare?"

ovvero

"Il pensiero e il giudizio di valore del farmacista vertono su di un tema importante, tale per se dovesse pensarla diversamente dalla legge, si instaurerebbe per lui un conflitto "serio e insormontabile" tra legge e coscienza?"

non può non risponderci positivamente, pena cadere nelle aporie di cui si dirà immediatamente

Ecco perché il farmacista che si trova dinnanzi alla scelta se somministrare o meno un farmaco potenzialmente lesivo dell'altrui diritto alla vita ha diritto all'obiezione di coscienza. Gode di diritto perché il tema su cui si pone la domanda "cosa fare?" è di massima rilevanza per l'ordinamento: il rispetto della vita altrui, primo tra tutti i diritti, è, infatti, il tema "più serio" nell'esperienza giuridica e politica ordinata in conformità alla dignità umana.

Una diversa risposta, cioè una risposta negativa, alle due domande di cui sopra – la quale porterebbe ad affermare che l'ordinamento non è tenuto a valutare come meritevole di apprezzamento quello che il consociato pensa a proposito delle conseguenze negative che propria condotta può sortire sulla vita altrui – non potrebbe che discendere da due premesse entrambe assai preoccupanti. La prima: per l'ordinamento la tutela della vita del concepito malato terminale è tema poco "serio", quindi il legislatore non deve ammettere deroghe all'esercizio politico della propria discrezionalità. La seconda: il tema è serio, ma il consociato non deve essere posto nelle condizioni di decidere liberamente e secondo ragione sulla moralità della propria condotta in relazione a tale tema, pretendendo di astenersi da comportamenti che, per quanto consentiti o richiesti, ritenga dannosi, pericolosi od offensivi per altri (nel caso di specie per il concepito e il malato terminale).

Entrambe queste soluzioni porterebbero ad affermazioni gravemente offensive della dignità della persona: nel primo caso, disconoscendo la serietà dell'interrogativo sul valore del bene della vita del concepito o del malato, si afferma che tali beni non hanno valore; nel secondo, disconoscendo al professionista la possibilità di esprimere giudizi morali su temi seri, si nega la sua "idoneità morale", cioè in fondo la sua natura di soggetto libero e razionale. Sarebbe, in

tutte e due le ipotesi, un giudizio di unfitness (inidoneità, non meritevolezza): ora sono (biologicamente) unfit il concepito e al malato terminale; ora è (moralmente) unfit il farmaci che non vuole vendere la pillola abortiva.

Per tali ragioni è quanto mai auspicabile una norma che riconosca il diritto all'obiezione di coscienza del farmacista; contrapporsi al riconoscimento di tale diritto vuol dire sospettare, fondo, di chi ha una coscienza più sensibile rispetto a quella dei più, che ha preso forma in legge dello Stato. Vuol dire, cioè, temere, una forma di diversità intellettuale e morale forse perché, prima ancora dei diritti dei controinteressati, si ode nel farmacista "dissenziente" il sussurro della "voce della coscienza" che disturba l'uniformità pacificante della "volontà generale".

- Le modalità di esercizio dell'obiezione di coscienza dei farmacisti: perché il d.d.l. C. 3805 un buon bilanciamento tra interessi in gioco

Una volta riconosciuto che, dinnanzi ad una certa scelta di comportamento, che può generare un conflitto "serio" e "insormontabile" tra legge e coscienza, la persona deve poter essere p nelle condizioni di pensare "diversamente" da quanto prescrive la legge, occorre ancora considerare se, considerata la concretezza della situazione sociale, economica e politica, i riconoscimento dell'obiezione di coscienza (che comporta un adempiere un obbligo imposte bilanci ragionevolmente gli interessi in gioco contrapposti. Un conto è, infatti, pensare cont legem, il che è sempre lecito, un conto è poter agire, "lecitamente" contro di essa.

L'obiezione di coscienza, ad esempio, non può essere invocata se sacrifica un altrui diritto fondamentale della persona, quale anzitutto il diritto alla vita. Ne discende, ad esempio, ch essa non si possa appellare chi è titolare di un obbligo di protezione del diritto alla vita altrui Neppure, ad avviso di chi scrive, può invocare l'obiezione di coscienza il contribuente per n pagare le tasse, protestando perché lo Stato usa "i suoi soldi" per finalità che egli non condivide, come per fare la guerra o gli aborti (casi questi ben diversi da quelli dell'obiezio coscienza del militare e del medico).

Nel procedere, nel caso di specie, al bilanciamento tra interessi del professionista e interes terzi, occorre, dunque, chiedersi quale diritto o facoltà di questi rischiano di essere compromessi dall'esercizio dell'obiezione di coscienza del farmacista?

A ben vedere, si tratta essenzialmente dell'interesse ad ottenere in qualsiasi farmacia un prodotto farmacologico con potenziali effetti abortivi o di sedazione terminale. Il cliente dell farmacia, in effetti, "ha dalla sua" quanto è previsto dall'art. 15, legge 2 aprile 1968, n. 475 riconosce "ad ogni cittadino, anche se assistito in regime mutualistico, il diritto di libera sce della farmacia".

Tuttavia, il consociato, pur vedendosi effettivamente limitato nel diritto alla libera scelta dell farmacia, non viene frustrato né inibito nella possibilità di ottenere comunque tale prodotto. Infatti, è lo stesso titolare o direttore della farmacia, secondo quanto prevede il comma 3 dell'art. unico del d.d.l., che deve fornire "le opportune informazioni sull'ubicazione delle strutture più vicine nelle quali operino farmacisti non obiettori". Non solo, ma il successivo comma 4 stabilisce, come già si è detto, che l'assessore competente invii a tutte le farmac affinché ne sia fatta affissione, "l'elenco delle farmacie del comune, se capoluogo di provin

o dei comuni limitrofi, negli altri casi, nelle quali non è stata sollevata l'obiezione di coscienza

Nella pratica, la limitazione del diritto che è imposta al cliente è certamente proporzionata perché comporta, dinnanzi ad un beneficio considerevole – consentire ad una categoria di cittadini di agire fuori da una situazione di conflitto “serio” e “insormontabile” tra coscienza e legge – un disagio tollerabile per il cliente della farmacia. Tale sacrificio, nella prassi, non sembra troppo diverso da quello che egli deve sopportare quando necessita un farmaco in giorni festivi o in orari notturni: in quel frangente, come a tutti è capitato, ci si reca nella farmacia più vicina e, salvo che questa non sia aperta, si verifica nell'apposito elenco esposto quale sia la farmacia “di turno”.

A proposito si ricordi, peraltro, che il servizio farmaceutico italiano è tale per cui, come pre l'art. 1, comma 2, legge n. 475 del 1968, il rapporto farmacia-popolazione è di una farmacia ogni 3.300 abitanti. Le farmacie, dunque, ci sono!

Non solo: anche il cliente consumatore di prodotti con potenziali effetti letali per il concepito malato terminale potrebbe paradossalmente avere un vantaggio in virtù dell'obiezione del farmacista: tiene sveglia la coscienza, infatti, venire a sapere che “qualcuno la pensa diversamente!”.

- L'obiezione del farmacista in rapporto all'obiezione del medico alla pratica dell'aborto, nel legge 22 maggio 1978, n. 194

Un ultimo argomento che merita di essere trattato riguarda il rapporto tra il diritto all'obiezione di coscienza del farmacista e la disciplina prevista per il medico obiettore rispetto alle pratiche di aborto, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 194 del 1978.

Ivi si stabilisce che “il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 ed agli interventi per l'interruzione della gravidanza quando sollevi obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione” (comma 1)

Come noto, “l'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l'interruzione della gravidanza, e non dall'assistenza antecedente e conseguente all'intervento” (comma 3). Inoltre “l'obiezione di coscienza non può essere invocata dal personale sanitario, ed esercente le attività ausiliarie quando, data la particolare delle circostanze, il loro personale intervento è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo” (comma 5).

Le due limitazioni al diritto all'obiezione di coscienza del medico sono ragionevoli perché non vanno ad intaccare la scelta del professionista di non praticare l'aborto che rimane salva; più precisamente, egli non può invocare il diritto di astenersi da un intervento perché le due condotte prescritte non implicano un facere causale alla soppressione del concepito, ma un trattamento volto a beneficio della salute della donna.

Il fatto che simili limitazioni non siano previste nel d.d.l. in commento non consente di affermare che le previsioni a favore del farmacista siano sproporzionate rispetto all'obiezione del medico “anti-abortista”, con le quali anzi ben si armonizzano. Infatti, è in re ipsa che il farmacista r

possa rifiutarsi dal somministrare farmaci che si rendono necessari prima o dopo l'assunzione dei prodotti abortivi o eutanasi poiché in questo caso tale somministrazione, in termini sia quanto avviene nel caso del medico obiettore, non innesca nessun rapporto causa-effetto il possibile evento letale del concepito o del malato, rimanendo così "fuori" dal diritto all'obiezione.

Ad ogni buon conto, una norma che espliciti quanto si è ora precisato potrà essere inserita nel corso dei lavori parlamentari. Parimenti è auspicabile che sia chiarito qual è il potere decisionale del farmacista obiettore che sia al contempo titolare o direttore di farmacia rispetto alla somministrazione del prodotto da parte dei farmacisti collaboratori non obiettori; così perché siano inserite norme a tutela del farmacista collaboratore obiettore quando svolge la professione in una farmacia il cui titolare non è obiettore.

Su questo, come su altri aspetti (tra cui proprio quello del coordinamento tra obiezione del farmacista e del medico anti-abortista) potrà essere di utilità un confronto con il d.d.l. Atto S.1087, Disposizioni in materia di definizione e regolamentazione del diritto all'obiezione di coscienza da parte dei farmacisti, presentato il 9 ottobre 2013, su iniziativa dei senatori Luigi D'Ambrosio Lettieri e Andrea Mantelli (PdL). Quest'ultimo testo prevede, peraltro, che "il presidio sanitario nel quale opera il farmacista obiettore di coscienza, sia esso una farmacia pubblica, privata od ospedaliera o un servizio farmaceutico dell'azienda sanitaria locale che svolge attività di distribuzione diretta di farmaci, deve sempre garantire l'intervento di un farmacista che possa in ogni caso dare corso alla spedizione della ricetta e alla conseguente consegna del farmaco, nel rispetto dei tempi utili per una sua corretta ed efficace assunzione così come indicati dalla prescrizione medica".

CONTRO

Marini Giovanni

- Ecco che, dopo aver criticato a lungo il principio di autodeterminazione per la sua pretesa di apertura nei confronti della libertà di scelta individuale, ritenuta eccessiva e come tale da dover assolutamente delimitare e circoscrivere nei modi più rigorosi possibili in nome di valori come la dignità umana, le stesse preoccupazioni sembrano essersi del tutto dissolte di fronte alla obiezione di coscienza nella proposta di legge in discussione "Gigli-Sberna". Qui infatti, l'obiezione di coscienza da parte del farmacista non trova alcun limite, essendo affidata in modo ancor più netto - alla sua esclusiva decisione individuale. Una soluzione che ripropone ancora una volta, un'opzione secca, un modello che Laurence Tribe stigmatizzò, qualche tempo fa, battezzandolo con il nome di "clash of absolutes" - commentando le decisioni della giurisprudenza costituzionale americana sull'aborto - per intendere proprio uno scontro fra valori che si pongono in irriducibile conflitto fra di loro.

Anzi paradossalmente la garanzia dei diritti dell'obiettore va oltre perché finisce per rendersi vana o delegittimare del tutto le scelte dell'altra parte.

In realtà questa stessa impostazione - che pone due valori uno in conflitto con l'altro - è stata battuta in breccia, quasi ovunque, da un approccio diverso che tende ad evitare contrapposizioni nette per favorire soluzioni che cerchino invece di assicurare la compatibilità

fra i valori che si trovano ai due poli dell'alternativa, eludendo una scelta così drastica.

Il problema diventa l'ordinamento dei valori, cioè la necessità di assicurare ai singoli le dive libertà e, con esse l'eguale libertà degli altri, la necessità di relativizzare certi diritti inviolabili per consentire l'affermazione di valori pubblici o comunitari parimenti considerati essenziali

Questo ha richiesto ovunque una indagine più articolata capace di proiettare la questione all'interno del quadro offerto dai valori costituzionali per comprendere in che misura le dive costituzioni limitano i diritti contrapposti e soprattutto capace di cogliere le diverse realtà sottostanti ai conflitti che l'esercizio dell'obiezione è destinato inevitabilmente a creare.

- La proposta di legge, depositata alla Camera dei Deputati il 4 maggio 2016, Disposizioni concernenti il diritto all'obiezione di coscienza per i farmacisti, pretende invece di regolare questione quanto mai spinosa e delicata, ignorando la tavola attuale dei diritti fondamentali dei valori costituzionali che caratterizzano il nostro sistema giuridico ed ormai anche gran parte degli altri sistemi giuridici. E pretende di ignorare anche le modalità di amministrazione degli eventuali conflitti a cui l'esercizio dell'obiezione può dar luogo.

La stessa cautela non sembra essere stata presente agli estensori della proposta. Nessun sorpresa peraltro: la proposta persegue l'obiettivo fortemente ideologico di far prevalere la libertà di scelta del farmacista in nome di valori "non negoziabili" di cui sarebbe espressione ridisegnando però l'assetto dei diritti e degli interessi protetti nelle relazioni fra farmacisti e cittadini, e fra Stato e cittadini, finendo così per intaccare alcuni fra i più basilari diritti fondamentali.

La proposta, infatti, sacrifica in modo grave e non giustificato il diritto alla salute delle persone coinvolte ed opera una discriminazione nei confronti di coloro che non hanno le risorse, materiali e culturali, per procurarsi eventualmente altrove i farmaci necessari.

- Ma veniamo al testo di cui si discute. Il primo comma dell'art. 1, difatti, riconosce a ciascuno farmacista «il diritto di rifiutarsi di consegnare a chi glielo chiede, anche esibendo la relativa prescrizione medica, qualsiasi dispositivo, medicinale o sostanza che il professionista giurista in scienza e in coscienza, atto a produrre effetti anche potenzialmente abortivi, ovvero che risulti prescritto ai fini della sedazione terminale».

La lettera della norma appare generica e suscettibile di condurre ad applicazioni paradossali attribuendo al farmacista un sostanziale potere di vanificare le prescrizioni mediche – di più volte a tutelare la salute e la dignità dei pazienti – per motivi di coscienza non meglio specificati.

Almeno tre ordini di ragioni rendono una previsione del genere discutibile.

Innanzitutto, allo scopo di estendere la possibilità di esercitare l'obiezione di coscienza, la norma incide sulla posizione che il farmacista occupa nel quadro delle professioni sanitarie. Secondo l'art. 38 del Regolamento per il servizio farmaceutico (R.d. 30 settembre 1938, n. 1706) il farmacista ha l'obbligo di consegnare a chi glielo richieda, esibendo la relativa prescrizione medica, il prodotto medicinale e - non avendone la disponibilità - di procurarselo nel più breve tempo possibile. La disposizione, in altre parole, ribalta la posizione che il

farmacista occupa nell'ordine delle professioni sanitarie, finendo per ridefinirne radicalmente la funzione.

Il primo comma dell'art. 1, in secondo luogo, vanifica un qualsiasi bilanciamento di interessi facendo prevalere sempre e comunque l'obiezione di coscienza del farmacista: disposizione peculiare, se teniamo a mente che persino l'obiezione di coscienza riconosciuta al medico legge 194/78 sull'interruzione volontaria di gravidanza circoscrive nettamente il ricorso all'obiezione: l'art. 9 prevede che l'obiezione possa essere opposta solo per il compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l'interruzione della gravidanza, e non anche all'assistenza «antecedente e conseguente all'intervento» (art. 9, comma 3) e che, in ogni caso, il diritto di obiettare è destinato a recepire nel caso in cui l'intervento dei sanitari «è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo» (art. 9, comma 5). In tal senso si è osservato come l'obiezione di coscienza costituisca per gli operatori del diritto un problema di ricerca di limiti e di equilibrio tra interessi contrapposti, fra doveri professionali e diritti fondamentali. Nella scelta legislativa a disciplinare l'obiezione di coscienza, infatti, sono in gioco delicati bilanciamenti fra la sfera delle libertà personali di pensiero e di religione con i principi di obbedienza alle leggi e di uguaglianza, di solidarietà e di ordine pubblico.

Ad esiti paradossali, infine, può condurre anche l'ipotesi prevista dall'obiezione del farmacista che si rifiuti di consegnare farmaci idonei alla sedazione terminale: non già perché, in mancanza di una apposita legge che disciplini il "fine vita", la questione potrebbe apparire solo teorica che pratica, ma poiché, considerando il diritto vigente, tale previsione rischia di incidere sull'applicazione della legge sulla terapia del dolore e sulle cure palliative (legge 38/2010). In iuris, infatti, se il farmacista si rifiutasse di rilasciare per motivi di coscienza - ad esempio - morfina necessaria per lenire i feroci dolori di un malato terminale, opponendo la circostanza che tale farmaco risulta potenzialmente idoneo a procurarne la morte?

Anche la lettura del terzo e del quarto comma del progetto di legge Gigli-Sberna è destinata a sollevare perplessità. Nella proposta, infatti, non vi è alcun cenno alla possibilità di assicurare altrimenti il servizio agli utenti: non si obbliga né il titolare della farmacia, né eventualmente il direttore sanitario dell'azienda ospedaliera o il direttore della struttura sanitaria privata o autorizzata o accreditata a garantire agli utenti della farmacia il servizio richiesto tramite del personale non obiettore.

A fronte dell'obiezione del farmacista, infatti, l'unico obbligo, davvero irrisorio, posto a carico dell'obiettore è quello «di fornire le opportune informazioni sull'ubicazione delle strutture più vicine nelle quali operino farmacisti non obiettori di coscienza» (comma 3, art. 1). E se tutte le farmacie di una determinata zona opponessero obiezione di coscienza, quale contromisura potrà prendere, ad esempio, la donna cui sia stata prescritta la c.d. "pillola del giorno dopo"?

Realisticamente, allora, se la proposta diventasse legge, assisteremmo all'ennesimo episodio di discriminazione fra coloro che potrebbero permettersi di informarsi, muoversi o incaricare qualcuno per assicurarsi in tempo il farmaco e coloro che invece non possono farlo. Una forma certamente in scala, del "turismo" dei diritti, già ampiamente sperimentato in altri settori, ma non per questo meno arbitraria ed insidiosa, perché si risolve in un privilegio per tutto coloro che possono permettersi di assicurarsi facilmente altrove le prestazioni negate, creando così forme di cittadinanza censitaria (sul turismo dei diritti).

- Necessario è dunque il confronto con la legge 194, che continua a costituire un punto di riferimento obbligato anche per il frequente ricorso che ad essa si fa per giustificare i numerosi casi di obiezione. Intanto l'esercizio del diritto è circoscritto al solo personale sanitario ed esclusivamente in relazione alle "attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l'interruzione di gravidanza". La legge prevede, in ogni caso, l'obbligo per le strutture ospedaliere e le Regioni di assicurare l'accesso alla pratica dell'aborto alle donne che ne fanno richiesta. Questo perché, se l'obiezione di coscienza è un diritto meritevole di tutela, altresì responsabilità dello Stato far sì che il suo esercizio non si traduca nella soppressione di altri diritti di pari dignità, come il diritto alla salute fisica e psichica della donna e la sua autodeterminazione.

Vi è anzi una responsabilità degli amministratori degli enti ospedalieri nel caso in cui la donna venga abbandonata alla totale discrezionalità del medico, come è avvenuto in recente casi in cui l'unico medico disponibile era obiettore (ribadito recentemente anche da Cons. St. 2.9.2014, n. 4460 NGCC, 74 che ha escluso che l'obiezione possa essere esercitata dalla regione, in quanto attiene esclusivamente al foro interno del singolo) .

Certo, è noto che il bilanciamento di interessi declamato nell'articolo 9 della legge 194 trova oggi difficoltà applicative notevoli, tanto che l'Italia è stata condannata già due volte dal Comitato Europeo dei Diritti Sociali, organismo del Consiglio d'Europa (si veda il Caso IPP EN v. Italy (n. 87/2012), deciso nel marzo 2014 e il caso CGIL v. Italy (n. 91/2013), deciso aprile 2016). Ma a maggior ragione, una legge che riconoscesse un diritto di obiettare al farmacista porterebbe operativamente al sacrificio concreto del diritto alla salute e all'autodeterminazione di cittadini in situazioni di fragilità, che si vedrebbero così discriminati dunque privati anche della loro pari dignità.

Ritornando sul tema nel 2012 il Comitato Nazionale di Bioetica afferma, in un suo documento che l'obiezione di coscienza è costituzionalmente fondata (con riferimento ai diritti inviolabili dell'uomo), ma va esercitata in modo sostenibile: "essa costituisce un diritto della persona in un'istituzione democratica necessaria a tenere vivo il senso della problematicità riguardo alla tutela dei diritti inviolabili; quando l'obiezione inerisce ad una attività professionale, concorrere ad impedire una definizione autoritaria ex lege delle finalità proprie della stessa attività professionale". E non può essere invocata quando il personale intervento dell'obiettore "è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo".

Ed ancora il codice di deontologia medica precisa, a proposito dell'obiezione, che un rifiuto possibile "a meno che non sia di grave e immediato nocumento per la salute della persona fornendo comunque ogni utile informazione e chiarimento per consentire la fruizione della prestazione" (art. 22).

Nel caso del farmacista invece all'obiezione non consegue alcun altro meccanismo capace assicurare altrimenti il compito delle istituzioni di mettere a disposizione dei cittadini servizi che devono essere in grado di superare gli ostacoli posti dalle loro condizioni materiali (i servizi sociali devono essere rivolti a liberare le persone da costrizioni materiali e formali che renderebbero impossibili o vane le loro scelte).

Questo significa anche che è la natura dell'attività esercitata a porsi in rotta di collisione con il riconoscimento legislativo del diritto all'obiezione. La Repubblica che dovrebbe eliminare gli ostacoli che impediscono di fatto l'esercizio del pieno sviluppo della persona, diventa essa stessa fonte di nuovi ostacoli: l'eguaglianza dei cittadini dipenderebbe non più dalle regole legittime di diffusione dei farmaci, ma dal fatto di trovarsi in un luogo dove esiste una pluralità di farmacie.

- La libertà della propria coscienza costituisce il cuore di quella che è stata definita la "costruzione della propria sfera personale" ma, proprio come tale, rimane inserita all'interno dei diritti fondamentali e non può certo eludere la questione dei diritti altrui colpiti dalla decisione di chi disobbedisce. La stessa libertà di coscienza non è più un presupposto della libertà, ma diventa un vero e proprio diritto, la cui esplicazione può porsi in conflitto con altri valori fondamentali o doveri pubblici.

Proprio per questo è necessario distinguere fra i casi in cui l'obiezione non incide sui diritti altrui, come per il servizio militare e quelli in cui lo fa, come nel caso dell'interruzione di gravidanza.

In questi secondi casi bisogna infatti ritenere che l'obiezione di coscienza non possa essere esercitata indiscriminatamente o ritenuta assoluta, ma sia sempre da circoscrivere soprattutto fronte ai diritti della persona, riferibili alla vita o alla salute. L'esercizio della propria libertà non può ritorcersi contro la libertà degli altri o la loro pari dignità.

E' possibile che la disobbedienza civile possa trasformarsi in obiezione di coscienza, ma - come è stato ricordato - disobbedienza civile significa assunzione piena di un rischio e di una responsabilità, certo non un riparo per sottrarsi all'applicazione delle regole. Per richiamare ancora Rodotà qui il prezzo della scelta è pagato da chi la fa e non da altri cittadini.

Di fronte ad essa "scatta la responsabilità pubblica di tenere fermo l'ordine costituito o di accettare la pretesa "destituente" dei disobbedienti", ma non si può certo evitare la questione dei diritti che vengono colpiti in conseguenza della decisione del disubbidiente.

La dignità, nella fase attuale della globalizzazione giuridica, delinea non solo un nuovo status della persona, ma aiuta a mettere in chiaro un nuovo quadro di doveri costituzionali che, nel rispetto del pieno sviluppo della persona (Art. 2 Cost.) valorizza un nuovo modello antropologico di soggetto del diritto: l'homo dignus .

Viceversa, il testo depositato alla Camera rappresenta dunque un ennesimo esercizio di biopolitica che incide sulla vita degli individui disciplinando il corpo e sulla popolazione regolando "la proliferazione, la nascita, e la mortalità, il livello di salute, la durata della vita, longevità con tutte le condizioni che possono farle variare".



Vodafone Super ADSL

Sconto canone
~~29~~ **25€**

Attiva **GRATIS**



 UNIVERSITÀ
EUROPEA
DI ROMA



**CORSO DI LAUREA MAGISTRALE
IN GIURISPRUDENZA**

Formiamo persone,
prepariamo professionisti.

HOME

Registrazione
Servizio Clienti
Newsletter
Agenzie

NOTIZIE

Civile
Penale
Amministrativo
Commerciale
Web e nuove
tecnologie

RUBRICHE

Dibattiti
Lex - Agenda
Normativa
Massime,
tecniche e
tassazione
notarile
Diritto e
Contaminazioni
Speciali QG
Speciali Riviste

SERVIZI E UTILITÀ

Gazzetta Ufficiale
Edizione
Quotidiano
Archivio

QUOTIDIANO GIURIDICO

Abbonamenti
 Iscriviti alla Newsletter
 Scarica l'App
Quotidiano
 Scarica l'ultima
edizione in pdf



Copyright Wolters Kluwer Italia - P.I. 10209790152 - Sede legale - Note Legali -
Privacy - Contatti

Il Quotidiano Giuridico: Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 956 del 16
dicembre 2005

Direttore Responsabile: Giulietta Lemmi

